

## Relazione illustrativa

Il presente decreto è predisposto in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3 dello stesso decreto n. 216 del 2010.

Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. e) dello stesso decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard in esame sono state trasmesse dalla Sose S.p.A. al dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sono state approvate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

In base alle previsioni dello stesso articolo 6 sopra citato, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema potrà comunque essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

## RELAZIONE TECNICA AL PROVVEDIMENTO

L'introduzione dei fabbisogni standard, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, deve avvenire in modo tale che "il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi". Questa previsione equivale a dire che il complesso dei fabbisogni standard relativi alle sei funzioni fondamentali di Comuni e Province non potrà eccedere il totale della spesa storica dei corrispondenti comparti, effettivamente sostenuta al momento della loro adozione, in conformità a quanto, peraltro, stabilisce lo stesso D.lgs. n. 216 del 2010 all'articolo 1, comma 3: "Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente". La determinazione dei fabbisogni standard dovrà pertanto produrre un livello di spesa inferiore o al massimo uguale a quello sostenuto per ciascuna funzione. Una volta determinati i fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali, occorrerà quindi procedere alla ulteriore verifica, ovvero che l'importo complessivo individuato per il loro finanziamento non superi il volume di spesa riconnesso alla spesa storica, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 1.

Il decreto in esame viene emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216 e prevede l'adozione delle note metodologiche relative alle procedure di calcolo dei fabbisogni standard relativi alle seguenti funzioni:

- Funzione di polizia locale per i comuni
- Funzione nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro per le province.

I fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche.

Il provvedimento garantisce l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, atteso che i fabbisogni standard calcolati secondo le metodologie individuate dalla Sose, rappresentano i coefficienti di riparto da utilizzare per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e, a regime, del fondo perequativo, così come previsto dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Sulla base di quanto appena detto pertanto il presente decreto non comporta effetti di carattere finanziario sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



